

Domanda: la documentazione dello Stato Finale dei Lavori e il relativo Certificato di Pagamento è sufficiente alla “dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi” di cui all’art. 42 Comma 1 Lett. a (“se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente”) ?

Risposta: Il Certificato di Regolare Esecuzione (art. 237 del Regolamento Attuativo LL.PP. 207/2010) e il Certificato di Collaudo (art. 141, comma 3 del Codice dei Contratti) sono gli unici documenti comprovanti che l’esecuzione dell’Opera risulta conforme a quanto stabilito dal Progetto Esecutivo, e la cui realizzazione sia stata eseguita a Regola d’Arte.

Pertanto in assenza di almeno uno dei suddetti documenti non può essere attestata la capacità tecnica e professionale del fornitore nella realizzazione di opere come quelle richieste, pertanto lo specifico requisito non risulterà soddisfatto.

Domanda: perché viene richiesto un fatturato globale almeno 5 volte (punto 5.2) e fatturato specifico di almeno 3 volte (punto 5.3) ?

Risposta: La Determinazione n. 4/2012 dell’AVCP al paragrafo 2.2 indica che possono essere richiesti Requisiti Speciali di Partecipazione, definendoli “I requisiti speciali - e, cioè, le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione in relazione ad un determinato affidamento - costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 2 del Codice” purché gli stessi “non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza”.

La Stazione Appaltante, in considerazione:

- che la stessa AVCP ha più volte ribadito (es. Parere n. 188 del 19/06/08, Parere n. 16 del 08/02/12, ...) “Si precisa che la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara”,
- che l’effettivo importo dei lavori da realizzare ammonta appena a poco meno di 212.000 € (esclusa IVA),
- che la particolarità della natura dei luoghi interessati, quasi tutti soggetti a vincoli della Soprintendenza dei Beni Culturali,
- che la tipologia di lavorazioni da effettuare, tutte ad altezze elevate per garantire la “visibilità” dei collegamenti radio e molte delle quali a ridosso di edifici storici, la cui stabilità e accessibilità richiede particolari accortezze,

ha ritenuto che la perizia e i mezzi d’opera che l’azienda che realizzerà i lavori dovrà possedere non possano essere commisurati al suddetto importo, richiedendo pertanto, a garanzia di quanto sopra, la dimostrazione di possesso di requisiti tecnici ed economici superiori.

Domanda: perché OS5 e non OS30 ?

Risposta: La Determinazione dell'AVCP n. 19/2001 del 27/09/2001, pubblicata sulla GU n. 243 del 18/10/2001 afferma, tra le varie, che: “i lavori relativi all'installazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc., e, pertanto, ad impedire l'accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, rientranti nella declaratoria della categoria OS5 di cui all'allegato A del DPR 34/2000”.

Di contro, è la OS 30 a non essere pertinente in quanto riferita a lavori svolti in interno mentre per l'appalto in oggetto i lavori richiesti sono quasi esclusivamente in esterno; infatti l'allegato A del DPR 34/2000 riporta “OS 30: Impianti interni Elettrici, Telefonici, Radiotelefonici, e Televisivi”.

Domanda: Nel caso in cui una società voglia partecipare alla gara in ATI in che modo i requisiti di ordine economico-finanziario ed i requisiti di capacità tecnica debbono essere soddisfatti ed in quale misura?

Risposta: Dipende dal tipo di ATI che sarà costituita e dalle relative ripartizioni percentuali, in particolare:

- **ATI di tipo Orizzontale**

Tutte le Aziende dovranno possedere la OS5, i requisiti di ordine economicofinanziario dovranno essere posseduti almeno in quota parte, mentre il requisito di capacità tecnica dovrà essere interamente posseduto da almeno una componente.

- **ATI di tipo Verticale**

La categoria OS5 dovrà essere posseduta dall'Azienda che si occuperà della realizzazione dell'Opera, la stessa dovrà interamente possedere il requisito di capacità tecnica, l'intero fatturato specifico richiesto riguardante impianti di videosorveglianza digitale con sistemi di comunicazione wireless e quota parte del requisito relativo al fatturato globale.

L'azienda che si occuperà dei Servizi di Manutenzione dovrà possedere l'intero fatturato specifico richiesto riguardante servizi di manutenzione erogati verso pubbliche amministrazioni locali e quota parte del requisito relativo al fatturato globale.

- **ATI di tipo Misto**

Un mix dei criteri esposti nei casi precedenti.

Il R.U.P.

Cacopardo Giuseppe